

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO EX ART. 40 C.P.A. CON CONTESTUALE ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX

ART. 56 C.P.A. ED ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 CPA

proposto dalla Sig.ra **Arena Rosella**, nata a Vibo Valentia il 27.12.1965, C.F. RNARLL65T67F537T, residente in Vibo Valentia alla Via S. Aloe n. 66, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia, C.F. PGL NTN 75C 06F 537D - indirizzo di posta elettronica certificata: **antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it** e numero di fax: **0963/43298**, ai quali il predetto procuratore, ex art.136, co. 1, del C.P.A, intende ricevere le comunicazioni relative al processo -, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo 212, presso e nello studio dell'avv. Francesco Brasca in forza di procura in calce al presente atto,

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, CF: 80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato,

Resistente

E NEI CONFRONTI DI

Bilello Vito, residente in 92017 Sambuca di Sicilia (AG), Via Santa Lucia C/da Le Marcotta n. 33, quale iscritto nella Graduatoria Provinciale delle Supplenze di Milano - GPS di I fascia, per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado,

Controinteressato

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA NONCHÉ DELL'ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI E MONOCRATICHE

1. del Decreto del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Milano n. 10886 del 23.08.2021 (*cfr. doc. 1*), con il quale la ricorrente veniva esclusa dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia (per

la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado) delle GPS della Provincia di Milano;

2. ove occorra, del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 03.03.2021 avente ad oggetto la *“Costituzione degli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'art. 10 dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 10/7/2020, n. 60”* (cfr. doc. 2) e dell'Avviso MI dell'8.07.2021 di apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi (cfr. doc. 3), nella parte in cui non prevedono espressamente l'inserimento con riserva dei candidati, quale la ricorrente, che ha conseguito il titolo di abilitazione all'estero e che ha avviato la procedura di riconoscimento in Italia del suddetto titolo entro il 31.07.2021;

3. ove, altresì, occorra della Circolare Ministeriale del Ministero dell'Istruzione prot. n. 25089 del 06.08.2021 (cfr. doc. 4) e del DM 242 del 30.07.2021 (cfr. doc. 5) per quanto di ragione e nei limiti di interesse;

4. nonché di ogni atto successivo, connesso e/o consequenziale e/o presupposto,

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente all'inserimento, anche con riserva, nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze della provincia di Milano per l'anno scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 (cfr. doc. 6), su posto di sostegno (ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado).

PREMESSA DI FATTO

La ricorrente, docente già inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Provincia di Milano (per brevità GPS) per il biennio 2020/2022 istituite con l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10/7/2020, per mezzo dell'istanza inviata tramite il portale istanze *on line* ed acquisita al prot. n. **UFFICIALE. I.6003359.24-07-2021** (cfr. doc. 7) ha proposto istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle medesime Graduatorie, la cui procedura di composizione è stata disciplinata dalla citata O.M. n. 60 all'art. 7, comma 4, chiedendo, in particolare, di essere inserita nei seguenti elenchi:

GPS Fascia 1 ADSS – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO.

A TAL FINE HA DICHIARATO ESPRESSAMENTE DI AVERE CONSEGUITO IL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO opportunamente certificato mediante la documentazione allegata alla domanda (cfr. allegati del doc. 7):

Programma Postuniversitario di Formazione e Sviluppo Professionale Continuo, Formazione degli insegnanti itineranti e di sostegno per l'inclusione sociale ed educativa delle persone con bisogni educativi speciali, organizzato presso il Dipartimento per la Formazione Professionale e Studi Post-universitari, Università "Dimitrie Cantemir" di Targu Mures, a Luglio 2021, giusto certificato n. 1579 del 23.07.2021 rilasciato dall'Università Dimitrie Cantemir di Targu Mures (*cfr. allegati del doc. 7*) e di aver proposto, altresì, domanda di riconoscimento del predetto titolo dinanzi al competente Ministero in data 24.07.2021 (*cfr. doc. 8*).

Dunque, alla data di avvio delle operazioni finalizzate alla costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui alle GPS in parola disciplinate dalla Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, la ricorrente era in possesso del titolo di abilitazione conseguito all'estero finalizzato a consentire l'inserimento nelle corrispondenti classi di concorso di afferenza.

Ed infatti la ricorrente è risultata inclusa negli elenchi aggiuntivi di I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Milano – per la classe di concorso ADSS - del personale docente della scuola primaria, della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per l'a.s. 2021.2022, **pubblicate con Decreto dirigenziale prot. n. 10286 del 10.08.2021** (*cfr. doc. 9*).

Epperò, del tutto inaspettatamente, la ricorrente, in data 23.08.2021, con Decreto del Dirigente dell'A.T. di Milano prot. n. 10886 del 23.08.2021 (*cfr. doc. 1*), veniva esclusa dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia (per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado) delle GPS della Provincia di Milano, sulla scorta della seguente motivazione (letterale):

“VISTA l'Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state stabilite le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

VISTI i provvedimenti di quest'ufficio X – Ambito territoriale di Milano DD.DD. prot. n. 1747 del 23.09.2020 e prot. n. 1761 del 26.09.2020 e successivi, con i quali sono stati pubblicati sul sito WEB di questo ufficio le GPS di ogni ordine e grado e del personale educativo;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione Prot. N. 51 del 03/03/2021 “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”;

VISTO l'art. 3 comma 5 lettera a) della citata O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 che stabilisce “Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate: la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione”;

VISTO l'art. 3 comma 6 lettera a) della citata O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 che stabilisce "Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione";

VISTE le tabelle dei titoli valutabili per graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente e, in particolare, la tabella A/1 – scuola infanzia e primaria; la tabella A/3 - scuola secondaria di primo e secondo grado; la tabella A/5 – insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado; la tabella A/7 – posto di sostegno nelle scuole di ogni grado; la tabella A/9 – personale educativo;

VISTO l'art. 7, comma 8 della citata O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 che stabilisce che "L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie.";

VISTA la Nota Prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell'Università e della ricerca, avente ad oggetto "corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili", in cui si dispone che per i corsi rumeni "la ricostruzione operata dal giudice prevede la sola valutazione del titolo o corso per la definizione del punteggio nelle graduatorie definitive in esito a concorsi pubblici. Di conseguenza, l'eventuale riconoscimento dello scrivente Ufficio non comporta la validità del medesimo come requisito di accesso alle GPS nei relativi elenchi degli insegnanti di sostegno o a concorso di reclutamento" e che i "Cursi" spagnoli della Universidad Cardenal Herrera (CEU) "sono da ritenersi come "titoli propri", sforniti di ufficialità nello Stato spagnolo, sfuggono a qualsiasi equiparazione con titoli italiani. Non corrispondono nemmeno a corsi di perfezionamento italiani in quanto privi di esame finale. Essi restano, perciò, equivalenti ad attestati di fine corso, come stabilito dall'ordinanza del TAR Lazio n. 191/2021 del 14 gennaio 2021", mentre in merito ai corsi spagnoli di altre università, i documenti pervenuti sono stati considerati "improcedibili";

VISTI i controlli effettuati da questo Ufficio Scolastico Territoriale di Milano sul possesso dei predetti titoli dei docenti inseriti nelle Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Milano e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per il biennio aa.ss. 2020-22, per le classi di concorso ADAA, ADEE, ADMM, ADSS;

RITENUTO che i docenti di cui all'elenco di seguito riportato non risultano in possesso dello specifico titolo di abilitazione per le classi di concorso indicate, in quanto hanno conseguito un titolo che rientra nelle fattispecie previste dalla Nota Prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell'Università e della ricerca suindicata;"

A tanto, seguiva pronto e motivato reclamo della ricorrente che, tuttavia, rimaneva inesitato.

Ebbene, le disposizioni ministeriali invocate a sostegno dell'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze comminata nei confronti della ricorrente – e conseguentemente, a cascata, la medesima esclusione – sono illegittime e meritano di essere immediatamente annullate per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLE GPS E DEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI NELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60/2020.

Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie sottoposta all'attenzione di Codesto Onorevole Collegio giova, preliminarmente, una dettagliata ed esaustiva illustrazione delle disposizioni normative che hanno caratterizzato **la composizione delle GPS** con efficacia per gli anni scolastici 2020/2022 nonché degli elenchi aggiuntivi efficaci per il solo anno scolastico 2021/2022.

La disciplina in questione, valevole quale *lex specialis* alla quale l'Amministrazione si è auto vincolata, infatti, **va rinvenuta esclusivamente** proprio nell'O.M. 60/2020 la quale nel

disciplinare *“le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* ha stabilito quanto segue, per ciò che rileva ai fini della presente controversia:

Composizione delle fasce.

Ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 1 della prefata Ordinanza, infatti, recante la disciplina dell’ “oggetto e definizioni” è stabilito che *“la presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all’articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124”*.

Per mezzo dell’O.M. 60/2020, dunque, sono state introdotte, in applicazione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, le nuove **“graduatorie provinciali scolastiche” – GPS**, graduatorie di docenti costituite, appunto, su base provinciale, divise per posto comune e di sostegno, ed utilizzate per assegnare le supplenze annuali (31 agosto) o quelle fino al termine delle lezioni (30 giugno) che non sia stato possibile conferire previo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, anch’esse costituite su base provinciale, sono divise in due fasce ed hanno validità per due anni: 2020/2021 e 2021/2022.

L’art. 3 dell’Ordinanza, recante proprio la disciplina delle GPS, dispone che:

“1. Ai sensi dell’articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all’attribuzione delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b).

2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni

di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.

3. Ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione".

Al punto 6 è stabilito che "Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita **dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;**

Al punto 7 è stabilito che: "LE GPS RELATIVE AI POSTI DI SOSTEGNO, DISTINTE PER I RELATIVI GRADI DI ISTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO GRADO, SONO SUDDIVISE IN FASCE COSÌ DETERMINATE:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:

i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;

ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado".

Ai sensi dell'Articolo 7, recante la disciplina DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, "1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti. ... tra i quali "e) i titoli di accesso richiesti, CONSEGUITI ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo: QUALORA IL TITOLO DI ACCESSO SIA STATO CONSEGUITO ALL'ESTERO, MA SIA ANCORA SPROVVISTO DEL RICONOSCIMENTO RICHIESTO IN ITALIA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.

OCCORRE DICHIARARE DI AVER PRESENTATO LA RELATIVA DOMANDA ALLA DIREZIONE GENERALE COMPETENTE ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI INSERIMENTO PER POTER ESSERE ISCRITTI CON RISERVA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO".

GLI ELENCHI AGGIUNTIVI

L'ART. 10 DELL'O.M. 60/2020 HA ALTRESI' DISCIPLINATO LA FORMAZIONE DELL'"Elenco aggiuntivo alle GPS" stabilendo quanto qui di seguito si riporta:

1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che ACQUISISCONO il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza. Sono valutabili i titoli conseguiti entro i termini di cui al comma 1, secondo modalità specificate nell'apposito decreto di cui al comma 4.

3. Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi delle GPS di cui al comma 1:

a) **il titolo di abilitazione eventualmente acquisito è titolo di precedenza assoluta per l'attribuzione delle supplenze da seconda fascia per i soggetti che vi sono inseriti.**

b) **il titolo di specializzazione sul sostegno è titolo di precedenza assoluta per l'attribuzione delle supplenze su posto di sostegno per il relativo grado.**

4. AI FINI DELLA COSTITUZIONE degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'Ufficio competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso. 5. Ai fini di cui al comma 4, gli interessati presentano domanda per via telematica all'Ambito territoriale, che procede alla variazione a sistema.

Come si evince dalla lettera delle richiamate disposizioni gli elenchi aggiuntivi soggiacciono alla disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 60/2020 che rinvia ad un successivo DECRETO ministeriale solo per ciò che attiene alla loro COSTITUZIONE essendo specificamente disciplinate nella predetta Ordinanza 60/2020 sia le fasce che compongono le GPS sia i requisiti di accesso, sia gli specifici contenuti della domanda

di inclusione avendo riguardo ai requisiti di partecipazione, sia, infine, la posizione attribuita ai soggetti inseriti negli elenchi aggiuntivi.

Del resto, le GPS, disciplinate dalla predetta O.M. 60/2020 risultano composte per essere efficaci relativamente al biennio 2020/2021 e 2021/2022 sulla scorta dei requisiti espressamente individuati e la costituzione di elenchi aggiuntivi relativi a soggetti eventualmente venuti in possesso di appositi titoli di abilitazione all'insegnamento e/o specializzazione sul sostegno, nella prospettiva dell'efficacia *medio tempore* invariata della GPS già costituite, ha solo l'evidente fine di garantire l'accesso all'insegnamento a docenti maggiormente formati in quanto per l'appunto abilitati e/o specializzati che in forza di tali elenchi aggiuntivi accedono alle GPS già costituite sul presupposto del possesso di un titolo di abilitazione e/o specializzazione conseguito successivamente al termine utile per la formazione delle GPS quale garanzia della indubbia competenza professionale di cui sono dotati rispetto ai docenti già inseriti nella seconda fascia delle GPS.

Tant'è che possono accedere agli elenchi aggiuntivi anche soggetti già inseriti nella seconda fascia delle GPS e che in ogni caso i docenti inseriti in tali elenchi, in coda rispetto ai docenti già utilmente inseriti nella prima fascia delle GPS, accedono alle procedure di conferimento di contratti di supplenza in via preferenziale rispetto ai docenti già inclusi nella seconda fascia.

E' chiara dunque la *ratio* sottesa all'inserimento nell'elenco aggiuntivo di docenti abilitati e/o specializzati sul sostegno costituita dalla necessità di assegnare gli insegnamenti e le cattedre disponibili al personale maggiormente competente, ferma restando la disciplina dei presupposti per l'inserimento nella prima fascia di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 7 dell'O.M. 60/2020 che con riguardo ai soggetti in possesso di titoli abilitanti e/o specializzanti conseguiti all'estero consente l'inserimento nella prima fascia delle GPS di posto comune e di sostegno a coloro che abbiano conseguito uno specifico titolo all'estero ed abbiano proposto domanda di riconoscimento all'organo competente NELLA STESSA MISURA DI COLORO CHE SONO GIÀ INSERITI NELLE PREDETTE GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA IN RAGIONE DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE PREVISTE DALL'O.M. 60/2020 ESPLETATE NEL 2020.

E' in questa prospettiva che è stata approvata la disposizione contenuta nell'art. 59 comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella Legge 23 luglio 2021,

n. 106 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.», secondo la quale: *"4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, e' altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.)"*.

La disposizione contenuta nella richiamata legge, infatti, straordinariamente dispone di individuare dalle graduatorie GPS di prima fascia nonché dagli elenchi aggiuntivi costituiti ai sensi dell'art. 10 dell'O.M. 60/2020 i docenti destinatari di proposte di immissione in ruolo mediante la sottoscrizione di appositi contratti a tempo determinato a valere quale periodo di formazione finalizzato alla successiva immissione in ruolo e previo superamento di una specifica prova attitudinale.

Tale disposizione, in assoluta coerenza e continuità con le disposizioni di cui all'O.M. 60/2020 (artt. 3, 7 e 10 come innanzi riportati) si limita a disciplinare la costituzione degli elenchi aggiuntivi e non introduce alcuna novità rispetto alla composizione degli stessi limitandosi a disporre che è consentita la partecipazione a tale procedura straordinaria anche in favore di coloro che siano risultati in possesso dei requisiti di accesso a tali elenchi ("o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo.

Relativamente alla composizione delle GPS di Prima fascia (di posto comune e di sostegno) e degli elenchi aggiuntivi è dunque applicata in quanto espressamente richiamata la disciplina vigente di cui all'O.M. 60/2020 in relazione a coloro che abbiano conseguito un titolo all'estero spendibile nella procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi ai fini dell'ammissione con riserva nelle GPS di prima fascia sul presupposto della proposta e documentata domanda di riconoscimento dinanzi al competente organo amministrativo (direttamente desumibile dalla lettera dell'O.M. 60/2020 nonché espressamente dal contenuto di cui alla nota prot. n. 26309 del 29 settembre 2020 della Direzione Generale per la Formazione Universitaria, l'inclusione e il Diritto allo Studio).

La richiamata normativa, infatti, ha consentito la partecipazione alla procedura straordinaria di coloro che siano:

1. inseriti nella GPS di prima fascia anche con riserva per aver eventualmente conseguito il titolo abilitante all'estero sin dall'a.s. 2020/2021 su posto comune per aver proposto e allegato domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero in data utile rispetto alla partecipazione alla procedura di composizione delle GPS al Ministero dell'Istruzione in possesso dell'ulteriore requisito di tre annualità di servizio;
2. inseriti in GPS di prima fascia anche con riserva per aver eventualmente conseguito il titolo di specializzazione all'estero sin dall'a.s. 2020/2021 su posto di sostegno per aver proposto e allegato domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero in data utile rispetto alla partecipazione alla procedura di composizione delle GPS al Ministero dell'Università e della Ricerca ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3. inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia per l'a.s. 2021/2022 anche con riserva per aver eventualmente conseguito il titolo abilitante all'estero entro il 20/7/2021 su posto comune e per aver proposto e allegato domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero in data utile rispetto alla partecipazione alla procedura di composizione degli elenchi aggiuntivi al Ministero dell'Istruzione in possesso dell'ulteriore requisito di tre annualità di servizio;
4. inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia per l'a.s. 2021/2022 anche con riserva per aver eventualmente conseguito il diploma di specializzazione per

l'insegnamento del sostegno all'estero entro il 20/7/2021 su posto di sostegno e per aver proposto e allegato domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero in data utile rispetto alla partecipazione alla procedura di composizione degli elenchi aggiuntivi al Ministero dell'Università e della Ricerca.

La normativa, dunque, in relazione alla finalità perseguita (stabilizzazione del personale abilitato e/o specializzato per l'insegnamento del sostegno) non introduce una disciplina di accesso agli elenchi aggiuntivi diversa ed ulteriore da quella già disciplinata per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 relativamente alle GPS così come individuata dall'Ordinanza n. 60/2020 sicché non vi è titolo per escludere coloro che, come l'odierna ricorrente, abbiano proposto istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi per classi di concorso su posto comune e per l'insegnamento del sostegno sulla base del possesso del titolo conseguito all'estero ed a fronte di una domanda di riconoscimento indirizzata, per il pertinente titolo di accesso, all'articolazione governativa competente.

La disciplina innanzi richiamata e riportata, dunque, riferendosi alla procedura straordinaria di assunzione senza in alcun modo innovare né modificare la disciplina della COMPOSIZIONE delle GPS non ha in alcun modo modificato la platea dei docenti aventi titolo ad iscriversi negli elenchi aggiuntivi delle GPS alla luce delle disposizioni di cui all'O.M. 60/2020.

LA PROCEDURA STRAORDINARIA DI ASSUNZIONE

IL DECRETO MINISTRO DELL'ISTRUZIONE N. 242 DEL 30 LUGLIO 2021 ha disciplinato una Procedura straordinaria di assunzione in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, procedura finalizzata a favorire l'accesso all'impiego di docenti in possesso di adeguate competenze e professionalità attestate dal possesso dell'abilitazione e di un requisito triennale di servizio e/o della specializzazione per l'insegnamento del sostegno per l'insegnamento su posto comune e sostegno.

All'art. 3, *"Individuazione della platea degli aspiranti"*, così dispone:

"1. Completate le operazioni di immissioni in ruolo ai sensi dell'articolo 2, si provvede, prima dell'avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti comuni e di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai **docenti**

che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia e nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi e per le quali produca domanda secondo le modalità e nei termini specificati al successivo articolo 4.

3. Il conferimento dell'incarico a tempo determinato disposto ai sensi della presente procedura, è finalizzato - previo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e superamento della prova disciplinare di cui all'articolo 59, comma 7, del Decreto Legge - all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.

Il decreto agli articoli 4 e 5 ha altresì disciplinato la modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato.

L'art. 6 individua, infine, la disciplina mediante la quale è disposta la "*Trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato*" ai candidati cui è conferito l'incarico a tempo determinato ai fini dell'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge che svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i quali a seguito della positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova, i docenti sostengono una prova disciplinare.

Dalla disamina della rappresentata e riportata normativa emerge con chiarezza che ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria sono ammessi:

1. i docenti già inseriti nelle GPS di prima fascia di posto comune con tre annualità di servizio e di sostegno;
2. coloro che sono inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia con le medesime caratteristiche per il posto comune e per il sostegno;

3. che negli appositi elenchi aggiuntivi possono iscriversi, ANCHE CON RISERVA DI ACCERTAMENTO DEL TITOLO, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;
4. non è prevista la verifica del riconoscimento del titolo né per coloro che si inseriscano negli elenchi aggiuntivi né per coloro che fossero già inseriti nelle GPS di prima fascia su posto comune e/o di sostegno essendo espressamente previsto quale ulteriore requisito per coloro che risultino inseriti nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi un'anzianità di tre annualità di servizio negli ultimi dieci anni scolastici.
5. la previsione dell'accesso agli elenchi aggiuntivi in favore di coloro che, anche con riserva di accertamento del titolo, conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021 è assolutamente coerente con le disposizioni di cui all'O.M. 60/2020 ed alla successiva nota prot. n. 26309/ del 29/9/2020 nonché all'effettivo inserimento nelle GPS attualmente vigenti, all'esito delle procedure di composizione svolte per l'a.s. 2020/2021 e 2021/2022 nell'agosto del 2020 di coloro che avendo conseguito un titolo all'estero in tempo utile rispetto alla data di proposizione dell'istanza di inserimento nelle GPS avessero altresì proposto istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero alla competente autorità italiana, indicando gli estremi della domanda di riconoscimento, ovvero il suo protocollo;
6. ove il legislatore avesse ritenuto di limitare l'accesso alla procedura straordinaria in favore dei soli docenti in possesso di un titolo conseguito entro il 20 luglio che fosse stato anche specificamente riconosciuto avrebbe dovuto espressamente prevedere tale circostanza, tenuto conto che una simile previsione avrebbe in uno vanificato l'effetto perseguito dalla legge (di consentire l'affidamento di contratti di insegnamento in favore del personale maggiormente qualificato in quanto abilitato e/o specializzato nel sostegno) riducendo drasticamente la platea dei soggetti che tra la data del 7 agosto 2021 (ovvero il primo giorno successivo a quello nel quale potevano essere conseguiti i titoli utili all'inserimento nelle GPS per l'a.s. 2020/2021 e 2021/2022 nell'ambito delle procedure di costituzione sulla scorta dell'O.M. 2020) e il 20/7/2021 abbiano potuto effettivamente conseguire il titolo di abilitazione e/o di

specializzazione al sostegno ed aver altresì conseguito il relativo riconoscimento considerando la durata dei procedimenti amministrativi finalizzati ad ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero ed in particolare la complessità della relativa valutazione, così come stabilita per esempio dal Consiglio di Stato e dalla Giurisprudenza comunitaria per ciò che attiene ai titoli abilitanti all'insegnamento su una specifica classe di concorso nonché l'indefinita tempistica del procedimento finalizzato al riconoscimento del titolo specializzante per l'insegnamento del sostegno conseguito all'estero, considerando la lacunosità della disciplina di cui alla legge 148/2002, del D.P.R. 189/2009 e dell'art. 38 del D. Lgs. 165/2001;

7. ove, infatti, tale disposizione fosse interpretata nel senso di ritenere necessaria ai fini dell'accesso agli elenchi aggiunti non solo il conseguimento del titolo ma anche il relativo riconoscimento la stessa espressione "docenti in possesso di un titolo conseguito entro il 20 luglio" sarebbe svuotata di efficacia divenendo il presupposto dell'accesso all'elenco aggiuntivo non già il conseguimento del titolo quanto piuttosto la definitività della procedura di riconoscimento, concretata in uno specifico provvedimento;

8. inoltre, tale previsione, in quanto non contenuta nell'O.M. 60/2020 non solo sarebbe contraria all'atto ministeriale che con criteri di generalità ha "Ordinato" la disciplina della composizione delle GPS in maniera unitaria prevedendo espressamente la previsione della successiva costituzione di elenchi aggiuntivi, ma non è applicabile *ratione temporis* a coloro che abbiano partecipato alla procedura di costituzione delle GPS così come disciplinata *sic et simpliciter* dall'O.M. 60/2020 con l'evidente irragionevole effetto di assoggettare ad una disciplina differenziata soggetti che in ragione dei medesimi presupposti aspirano ad accedere alle GPS nei relativi elenchi aggiuntivi con l'unico deteriore effetto rispetto a coloro che si siano inseriti nelle GPS di essere in ogni caso postposti ad essi nelle procedure di conferimento degli incarichi pur essendo preferiti a coloro che siano inseriti nella seconda fascia delle GPS con l'evidente finalità di premiare e privilegiare l'accesso all'impiego delle professionalità medio tempore conseguite.

9. Il ragionamento seguito dal Ministero nella disciplina della composizione delle GPS e degli elenchi aggiuntivi nelle previsioni di cui all'O.M. 60/2020, infatti, è quello di privilegiare l'accesso all'impiego ai soggetti che nelle more della ricostituzione delle GPS acquisiscano una specifica professionalità conseguendo uno specifico titolo

abilitante e/o specializzante: è già l'O.M. 60/2020 a prevedere che i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi siano preferiti ai docenti inseriti nella seconda fascia delle GPS e si trovino in coda rispetto ai docenti già inseriti nella prima fascia sicché la procedura straordinaria prevista e introdotta dal legislatore quale misura di contrasto alla crisi determinata dalla diffusione epidemiologica del Virus Sars Covid-19 non introduce alcuna ulteriore novità alla composizione degli elenchi aggiuntivi né finalità tali da determinare la discriminazione dei docenti che abbiano conseguito il titolo all'estero e abbiano proposto domanda di riconoscimento entro il 20 luglio rispetto a coloro che risultano già inseriti nelle GPS con le stesse caratteristiche in relazione al perseguito obiettivo di privilegiare l'accesso all'impiego ed alla stabilizzazione del personale maggiormente dotato di competenze, considerato che nelle more della intatta vigenza delle GPS costituite nell'a.s. 2020/2021 e valevoli anche per l'a.s. 2021/2022 nessuna specifica richiesta di accertamento dell'effettivo conseguimento del riconoscimento del titolo conseguito all'estero è stata richiesta in relazione a tali docenti che evidentemente compaiono nelle GPS sulla base del titolo conseguito all'estero e di una domanda di riconoscimento tempestivamente prodotta entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alle GPS, sicché non vi è ragione per ritenere che i docenti che abbiano conseguito il titolo all'estero nel termine utile per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi debbano aver anche ottenuto il relativo decreto di riconoscimento.

VIOLAZIONE DI LEGGE – ART. 59 COMMA 4 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 luglio 2021 n. 106. - **O.M. 60/2020 – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO – IRRAGIONEVOLEZZA – INCOMPETENZA.**

Dalla disamina delle disposizioni ministeriali e normative passate in rassegna emerge con chiarezza che:

1. l'O.M. 60/2020 in particolare negli artt. 3, 7, 10 e 11 ha disciplinato la composizione delle Graduatorie per le Supplenze e dunque della prima fascia delle GPS nonché dei successivi elenchi aggiuntivi demandando ad un successivo decreto del Ministro la mera disciplina della costituzione degli elenchi aggiuntivi in favore di soggetti sostanzialmente

ritenuti in possesso dei requisiti di cui alla prima fascia delle GPS su posto comune e di sostegno;

2. i predetti elenchi aggiuntivi determinano, per quanto espressamente previsto nell'O.M. 60/2020 l'inserimento in coda degli aspiranti in possesso dei medesimi requisiti per l'accesso alla prima fascia di posto comune e di sostegno in coda rispetto alle graduatoria di prima fascia predette di posto comune e di sostegno, ma in via preferenziale rispetto ai docenti già inclusi nella seconda fascia delle GPS costituite ai sensi dell'O.M. 60/2020;

3. le GPS composte e costituite ai sensi dell'O.M. 60/2020 sono valide ed efficaci per l'a.s. 2020/2021 e 2021/2022 ed integrate dagli elenchi aggiuntivi;

4. che l'O.M. 60/2020, nello specifico con riguardo ai criteri di composizione delle fasce, ai titoli di accesso ed alla compilazione della domanda di inserimento è atto ministeriale di carattere generale rivolto ad una pluralità indeterminata di soggetti a tutt'oggi vigente ed efficace non essendo stata espressamente né modificata né abrogata in quanto il D.M. 51/2021 che ha disciplinato la costituzione degli elenchi aggiuntivi ha evidentemente operato nei limiti e nell'ambito della disciplina già tratteggiata dalla stessa O.M. 60/2020;

5. difatti, il D.M. 51/2021 non ha introdotto rettifiche e integrazioni al contenuto della *lex specialis* che ha disciplinato la composizione delle GPS ed alla quale l'amministrazione odiernamente convenute si è auto vincolata sia per ciò che attiene la composizione delle GPS di prima fascia sia per la composizione degli elenchi aggiuntivi;

6. la costituzione degli elenchi aggiuntivi è dunque sistematicamente e compiutamente disciplinata dall'O.M. 60/2020 dovendosi ritenere efficaci per gli elenchi aggiuntivi gli stessi criteri di composizione e di proposizione delle istanze già disposte per la prima fascia di posto comune e di sostegno evidentemente anche con riguardo al diritto di accesso con riserva consentito a coloro che abbiano conseguito il titolo all'estero ed abbiano prodotto regolare istanza di riconoscimento ai sensi della normativa vigente in tempo utile rispetto al termine per la proposizione dell'istanza di inclusione e nella prima fascia delle GPS già approvate per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 e per gli elenchi aggiuntivi costituiti in base alle successive disposizioni di cui al D.M. 51/2021;

7. l'O.M. 60/2020 e il D.M. 51/2021, invero, sono entrambi decreti ministeriali sebbene solo l'O.M. 60/2020 riveste le specifiche caratteristiche dell'Ordinanza in quanto, di fatto, ha disciplinato una procedura concorsuale pubblica rinviando ad un successivo decreto del Ministro la mera disciplina delle operazioni di costituzione degli elenchi aggiuntivi:

per conseguenza, il D.M. 51/2021 non solo è stato emanato sulla base delle vigenti disposizioni di cui all'O.M. 60/2020 ma non avrebbe potuto integrare né modificare la disciplina della procedura concorsuale istituita per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 dall'O.M. 60/2020 nel senso di escludere una specifica categoria di soggetti in possesso dei medesimi requisiti dei docenti già inseriti nelle GPS di prima fascia di posto comune e di sostegno se non in ragione di una specifica ragione idonea a giustificare la disparità di trattamento dunque in funzione di una specifica e superiore esigenza della p.a. a fronte dell'immutata vigenza delle disposizioni di cui all'Ordinanza che in maniera generale ha disciplinato la composizione della prima fascia delle GPS e degli elenchi aggiuntivi.

Ebbene, tale ragione, non può essere rinvenuta nella disposizione di cui all'art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 che ha inteso istituire in via straordinaria e solo relativamente all'a.s. 2021/2022 una procedura di stabilizzazione del personale precario successivamente disciplinata dal D.M. 242 del 30/7/2021 dal momento che il predetto decreto ministeriale 242/2021 **nel disciplinare la procedura straordinaria finalizzata a favorire l'accesso all'impiego di docenti in possesso di adeguate competenze e professionalità attestate dal possesso dell'abilitazione e di un requisito triennale di servizio e/o della specializzazione per l'insegnamento del sostegno per l'insegnamento su posto comune e sostegno**, rispettivamente, ha individuato nell'art. 3 *"Individuazione della platea degli aspiranti"* destinatari della procedura straordinaria in questione stabilendo che: "1. Completate le operazioni di immissioni in ruolo ai sensi dell'articolo 2, si provvede, prima dell'avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti comuni e di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai **docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.** Per i docenti di posto comune è altresì richiesto che abbiano svolto entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

La procedura straordinaria, dunque, prevista in attuazione delle finalità assunzionali di cui al D.L. 73/2021, come già accaduto per le precedenti procedure straordinarie di assunzione (tra tutte quella di cui al D.G.G. 85/2018) si propone l'obiettivo di stabilizzare coloro che siano in possesso del requisito congiunto dell'iscrizione nella prima fascia delle GPS ovvero negli elenchi aggiuntivi e di un requisito di servizio di almeno tre annualità privilegiando, dunque, l'accesso all'impiego in favore di personale in possesso di specifiche competenze formative e di esperienza.

Pertanto, gli elenchi aggiuntivi sono stati previsti dall'O.M. 60/2020 ed in seguito alle disposizioni di cui al D.M. 73/2021 sono divenuti unitamente alle GPS di prima fascia canale di accesso alla procedura straordinaria: nella disposizione di cui all'art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 si rinviene unicamente il ricorso alle GPS e agli elenchi aggiuntivi quale strumento per l'individuazione del personale che può accedere alla procedura straordinaria.

Tuttavia, in ragione di tale strumentale utilizzo della GPS di prima fascia e degli elenchi aggiuntivi che sarebbero stati solo successivamente costituiti sulla base di apposito decreto ministeriale il legislatore non ha introdotto alcuna deroga e/o misura volta a differenziare i criteri per la composizione né della Prima fascia delle GPS, come già costituite ai sensi dell'O.M. 60/2020 né dei costituendi elenchi aggiuntivi ad opera di un successivo decreto del Ministro, riferendo la legge e per l'effetto il D.M. 242/2021, che agli elenchi aggiuntivi avrebbero potuto avere accesso coloro che avessero costituito un titolo valido a tal fine entro il 30/7/2021 senza null'altro specificare con riguardo ai titoli conseguiti all'estero.

In forza di tali disposizioni, infatti, sono rimasti inclusi nelle GPS di prima fascia i docenti già inseriti **CON RISERVA** in ragione del possesso di un titolo conseguito all'estero e di una domanda di riconoscimento proposta all'organo competente entro la data del 31.07.2021 ovvero il termine per la presentazione delle istanze di inclusione nella prima fascia di posto comune e di sostegno delle GPS a tutt'oggi vigenti e non si rinvencono ragioni per escludere dai costituiti elenchi aggiuntivi coloro che, proprio come tali docenti già inseriti con riserva nella prima fascia, e come l'odierno ricorrente siano in possesso di un titolo conseguito all'estero relativamente al quale abbiano proposto una domanda di riconoscimento all'organo competente in base alla normativa vigente.

Ne consegue che i provvedimenti impugnati sono illegittimi per violazione dell'art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 e sono in tal senso affetti da eccesso di potere per sviamento di fine, irragionevolezza e disparità di trattamento in quanto l'esclusione dagli elenchi

aggiuntivi dei docenti in possesso di titolo conseguito all'estero entro il 31.07.2021 non sono esclusi dalla platea dei docenti espressamente indicati dalla predetta disposizione normativa e soprattutto è irragionevole la loro esclusione in relazione alle finalità assunzionali che la legge ha assegnato congiuntamente alla prima fascia delle GPS e agli elenchi aggiuntivi quale canale di individuazione dei destinatari di proposte di assunzione senza prevedere in ragione della specifica finalità assunzionale ulteriori requisiti di accesso alla procedura.

Ancora, gli atti amministrativi impugnati sono illegittimi nella misura in cui istituiscono una **irragionevole disparità di trattamento** tra coloro che hanno conseguito un titolo all'estero non ancora riconosciuto e sono inseriti nella prima fascia delle GPS a mente dell'O.M. 60/2020 e coloro che hanno conseguito un titolo all'estero non ancora riconosciuto ma oggetto di apposita domanda di riconoscimento entro il 31.07.2021 dal momento che tale disparità di trattamento non si giustifica in relazione ad alcuna specifica ragione tanto meno rinvenibile nelle finalità assunzionali della legge che mira a privilegiare l'accesso all'impiego del personale in possesso di abilitazione/specializzazione e di uno specifico requisito di servizio. Tanto più che ove la *ratio* sottesa alla disposizione normativa in esame e per l'effetto alla procedura straordinaria istituita per effetto del D.M. 242/2021 fosse stata quella di favorire l'accesso a coloro che siano in possesso di un titolo conseguito in Italia ovvero di un titolo conseguito all'estero già riconosciuto con un provvedimento definitivo, sia la disposizione normativa sia le successive disposizioni ministeriali avrebbero dovuto prevedere l'accertamento del possesso del provvedimento definitivo di riconoscimento anche in relazione a tutti i docenti già utilmente inseriti nella prima fascia delle GPS composte e istituite ai sensi dell'O.M. 60/2020 mentre nulla ha previsto a tal proposito.

La scelta di escludere dagli elenchi aggiuntivi coloro che abbiano conseguito un titolo all'estero entro il 31.07.2021, dunque, non solo è contraria alla lettera della legge, considerando che ove il legislatore avesse voluto qualificare e caratterizzare la procedura straordinaria avrebbe ben potuto delineare taluni requisiti ostativi all'assunzione, ma è anche irragionevole nella misura in cui assoggetta ad una differente disciplina soggetti in possesso delle medesime caratteristiche senza indicare una specifica ragione idonea a giustificare la disparità di trattamento.

Invero, i decreti ministeriali impugnati, nella disciplina della procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi avrebbero dovuto espressamente prevedere l'inclusione negli elenchi

aggiuntivi di coloro che avendo conseguito il titolo all'estero entro il 31.07.2021 abbiano entro tale termine altresì proposto domanda di riconoscimento all'autorità competente in base alla normativa vigente in Italia.

Ne consegue che gli atti amministrativi impugnati sono illegittimi e l'odierna ricorrente, avendo proposto domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi in ragione del titolo conseguito all'estero (titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno) per l'abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso ADSS, per il quale ha proposto domanda di riconoscimento dinanzi alle competenti autorità amministrative, deve essere inclusa nei corrispondenti elenchi aggiuntivi dai quali è stata esclusa.

ECCEZIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGIAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA - DISCRIMINAZIONE NELL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO EX ART. 3 E 97 COSTITUZIONE

Ove, in subordine a quanto innanzi dedotto, Codesto Collegio non ritenga di accogliere la domanda di annullamento degli atti impugnati, si ritiene necessario sollevare questione di legittimità costituzionale per l'incidentale rilevanza della disposizione di cui all'art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 sulla controversia in esame.

E ciò in quanto ove Codesto Collegio ritenga che la disposizione normativa rubricata sia ostativa all'inserimento dell'odierna ricorrente negli elenchi aggiuntivi di cui all'O.M. 60/2020 ed al successivo D.M. 51/2021 in quanto è titolare di un titolo conseguito all'estero entro il 31/7/2021 per il quale ha proposto domanda di riconoscimento e non è ancora in possesso di uno specifico provvedimento di riconoscimento, la disposizione normativa è senza dubbio illegittima perché istituisce una irragionevole disparità di trattamento tra coloro che sono già inseriti nella prima fascia delle GPS per aver conseguito all'estero entro il 6/8/2021 un titolo per il quale abbiano proposto domanda di riconoscimento e coloro che alla data del 31/7/2021 abbiano conseguito un titolo all'estero per il quale abbiano proposto una regolare domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente.

Tale disparità di trattamento, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 si traduce anche in una irragionevole disparità di trattamento nell'accesso all'impiego ex art. 97 Costituzione dal momento che in relazione alle finalità assunzionali preordinate e previste introduce un ostacolo nell'accesso all'impiego solo in relazione a coloro che abbiano conseguito il titolo all'estero entro il 31.07.2021 a parità di condizioni rispetto alla procedura di riconoscimento rispetto a coloro che lo abbiano conseguito entro il

6/8/2021, a fronte della unicità della disciplina disposta per la composizione di elenchi aggiuntivi e GPS di prima fascia dall'O.M. 60/2020.

Si chiede, pertanto, che Codesto Onorevole giudici valuti la rilevanza e la non in rapporto all'art. 3 e 97 della Costituzione.

VIOLAZIONE DI LEGGE – D.LGS 106/2007 E DPR 189/2009 – INCOMPETENZA.

Il decreto di esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi è in ogni caso illegittimo per violazione delle disposizioni relative alla competenza in materia di procedimenti di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero non essendo in ogni caso l'Ambito Territoriale, tenuto unicamente alla costituzione degli elenchi aggiuntivi, competente a determinare alcunché in merito alla valutazione del titolo conseguito all'estero ed alla equivalenza di tali titoli rispetto a quelli conseguiti in Italia.

Su punto pare sufficiente, infatti, rappresentare che la giurisprudenza comunitaria, ed in particolare il Consiglio di Stato in Italia nelle sentenze rese nei giudizi per l'esecuzione in ottemperanza di provvedimenti che avevano già dichiarato l'illegittimità dei dinieghi al riconoscimento dei titoli esteri disciplinando la fase della c.d. "riedizione del potere amministrativo" relativamente alle qualifiche professionali ha disciplinato senza lasciare margini di discrezionalità le caratteristiche dei procedimenti amministrativi di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero enunciando una regola generale applicabile *tout court* a tutti i procedimenti amministrativi "di valutazione e di riconoscimento" del titolo conseguito all'estero.

La valorizzazione dei principi comunitari così come elaborati ed affermati a livello giurisprudenziale comunitario e statale a garanzia della valorizzazione della professionalità nello specifico ordinamento statale si impone all'amministrazione e si concreta in uno specifico vincolo procedimentale e contenutistico insuperabile che integra la legittimità dell'atto amministrativo sia sul piano della correttezza e della sufficienza motivazionale come conseguenza di uno specifico onere istruttorio sia sul piano contenutistico come consegue di uno specifico onere valutativo di tipo comparativo riferito ai titoli ed alle competenze professionali.

Il procedimento di riconoscimento deve avere ad oggetto proprio tale percorso didattico nonché le competenze professionali già proprie dell'istante sulla base delle certificazioni possedute e prodotte.

L'attività di valutazione ha ad oggetto l'idoneità dell'istante di svolgere la professione in Italia sulla base delle proprie competenze didattiche e professionali salvo poi disporre l'accesso immediato, l'accesso con misure compensative ovvero l'accesso parziale, nel senso indicato dall'evoluzione della disciplina comunitaria.

Nessuna attività tra quelle indicate è stata posta in essere dall'Ambito Territoriale di Milano, per giunta cumulativamente rispetto a tutti i titoli conseguiti da tutti i docenti esclusi per mezzo della nota impugnata, emanata in esecuzione dei provvedimenti ministeriali impugnati a mezzo del presente ricorso.

Uguualmente, il giudizio di riconoscimento finalizzato è un giudizio collegato **a un caso specifico** in base al quale si accerta che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano.

La dichiarazione di riconoscimento è un'analisi dettagliata del percorso di studi al cui termine l'atto dichiarativo conferisce valore legale al titolo e riconosce la validità del titolo straniero in Italia, assimilandolo a un titolo italiano e consentendone tutti gli usi ad esso collegabili (articoli 2 e 3 legge 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio dell'insegnamento superiore nella regione europea).

Sicché anche relativamente al titolo di abilitazione conseguito all'estero dalla ricorrente non solo l'Ambito Territoriale di Milano è assolutamente incompetente a valutare l'equivalenza rispetto ad un titolo italiano, ma non ha svolto alcuna istruttoria in tal senso, e per conseguenza il decreto di esclusione dagli elenchi aggiuntivi è assolutamente illegittimo.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Con riferimento al *fumus boni iuris* ci si riporta a tutti i motivi di ricorso come innanzi rubricati e formulati.

Quanto al *periculum in mora*, è *ipso iure* il pregiudizio grave ed irreparabile subito dall'odierna ricorrente a causa ed in conseguenza dell'esclusione dai pertinenti elenchi aggiuntivi di cui alle GPS di prima fascia e del sostegno - in relazione al titolo conseguito all'estero - dai quali il Ministero deve attingere anche per il conferimento delle supplenze annuali.

Per conseguenza, **all'odierna ricorrente è preclusa, senza un ragionevole motivo, la possibilità di accedere al pubblico impiego, attraverso la sottoscrizione dei pertinenti contratti a tempo determinato collegati alle supplenze *de quibus*.**

Un pregiudizio che si traduce in un'evidente perdita di *chance* lavorativa, in un'inammissibile danno alla professionalità della ricorrente; sicché solo l'adozione di un'opportuna misura cautelare può evitare tale pregiudizio irreparabile imponendo il reinserimento con riserva – con diritto alla stipula di contratti a tempo determinato – della ricorrente nei pertinenti elenchi aggiuntivi di I fascia per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado, per l'a.s. 2021/2022.

La concessione del provvedimento cautelare sospensivo, al contrario, comporterà un passaggio del rischio dalla ricorrente all'Amministrazione, dovendo quest'ultima sopportare l'alea dell'eventuale mancato accoglimento della domanda in sede di merito, anche tenendo in considerazione il fatto che: 1) **gli elenchi aggiuntivi di I fascia *de quibus* esauriranno completamente la loro validità assunzionale nel mese giugno 2022;** 2) relativamente al titolo conseguito all'estero entro la data del 31.07.2021 la ricorrente diligentemente ha proposto regolare domanda di riconoscimento e che le amministrazioni competenti, allo stato attuale, pur essendo specificamente a conoscenza della motivazione per la quale la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del titolo conseguito all'estero, sono rimaste in silenzio.

Si chiede, pertanto, di voler disporre, previa sospensiva degli atti impugnati, il reinserimento con riserva – con diritto alla stipula di contratti a tempo determinato – della ricorrente nei pertinenti elenchi aggiuntivi di I fascia per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado, per l'a.s. 2021/2022.

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA

Con riferimento al *fumus boni iuris*, ci si riporta a tutti i motivi di ricorso come innanzi rubricati e formulati.

Con riguardo al *periculum in mora* va rappresentato, in aggiunta a quanto già dispiegato innanzi, che per l'odierna istante sussiste, allo stato attuale ed oggi in particolar modo, una palese situazione di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure di attendere la fissazione dell'udienza alla prima Camera di Consiglio utile.

Ed invero, si evidenzia che, stante l'avvenuto inizio delle lezioni, sono già state avviate (e sono in corso di svolgimento), anche presso l'Ambito Territoriale di Milano, le convocazioni per la sottoscrizione dei contratti a tempo determinato collegati alle supplenze annuali disponibili per l'a.s. 2021/2022; con il diretto corollario che, essendo la ricorrente attualmente esclusa dai pertinenti elenchi aggiuntivi di I fascia per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado, Ella non

potrà in alcun modo partecipare alle anzidette convocazioni e, a cascata, non potrà stipulare alcun contratto a t.d. per l'a.s. 2021/2022.

Pertanto, al fine di scongiurare il verificarsi di tale imminente pregiudizio, si chiede che Codesto Ecc.mo Presidente voglia esercitare i propri poteri cautelari monocratici disponendo l'immediato reinserimento con riserva – con diritto alla stipula di contratti a tempo determinato – della ricorrente nei pertinenti elenchi aggiuntivi di I fascia per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado, per l'a.s. 2021/2022.

In via istruttoria, si producono i documenti come da separato indice fogliare.

P.Q.M.

Voglia l'On.le T.A.R. adito, in accoglimento del presente ricorso:

In sede cautelare, sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, e disporre il reinserimento con riserva – con diritto alla stipula di contratti a tempo determinato – della ricorrente nei pertinenti elenchi aggiuntivi di I fascia per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado, per l'a.s. 2021/2022 o concedere altra misura cautelare ritenuta più idonea alla tutela degli interessi della ricorrente;

Nel merito, annullare i provvedimenti impugnati in parte qua e per quanto di interesse per la ricorrente, se del caso previa eventuale declaratoria della rilevanza e non manifesta infondatezza – e conseguente rimessione alla Corte Costituzionale – della questione di legittimità costituzionale sollevata nei motivi di ricorso, nonché accertare il diritto della ricorrente all'inserimento, anche con riserva, nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze della provincia di Milano per l'anno scolastico 2021/2022, per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio e, in ogni caso, del contributo unificato da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

Con ogni più ampia riserva e salvezza.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il sottoscritto procuratore dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad €. 325,00, in quanto trattasi di procedimento in materia di pubblico impiego/concorsi pubblici.

Vibo Valentia - Roma, 12.10.2021

avv. Antonio Pagliaro